Iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

LA SINDACA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120

INVITA

GLI ELETTORI disposti ad essere inseriti nell'apposito ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE a presentare domanda all'Ufficio Elettorale Comunale entro i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE (1 Ottobre - 30 Novembre) del corrente anno;

la domanda dovrà pervenire, utilizzando, una delle sottoelencate modalità:

- > posta elettronica certificata all'indirizzo: elettorale@pec.comuneviterbo.it
- > posta elettronica ordinaria all'indirizzo: elettorale@comune.viterbo.it
- spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato, a tal fine farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante;
- > consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune

allegando in ogni caso, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

NELLA DOMANDA che può essere formulata, senza spese, su modulo reperibile sul sito web comunale all'indirizzo <u>www.comune.viterbo.it</u> o presso l'Ufficio Elettorale Comunale, dovrà essere indicato:

- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l'indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio.

REQUISITI DI IDONEITA':

- essere elettore del Comune:
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

SONO ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):

- i dipendenti di Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

SONO ESCLUSI INOLTRE (art. 6 della legge 30/04/99 n. 120):

- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Si rammenta che, coloro i quali, risultino già presenti nell'Albo Unico delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, non dovranno presentare ulteriore domanda.

N.B.: Le domande incomplete e/o pervenute fuori dal periodo previsto per la presentazione (1° ottobre – 30 novembre 2024) non verranno prese in considerazione.